

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata telematica n. 03/24 per l'appalto di lavori di interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2024 delle strade comunali non delegate di competenza della Direzione Strade. CUP I36G23000210004 – COD. PBM 7112 – CIG B07F40F712

Indice generale

Premesse.....	2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	19
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. SOPRALLUOGO.....	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	25
15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 - BUSTA "BUSTA TECNICA".....	32
16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 - BUSTA "OFFERTA ECONOMICA".....	33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	35
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
20. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	36
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	39
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

Premesse

In data 21 febbraio 2024, è stato pubblicato sul portale del Comune di Verona e sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A., ID 179779598, un avviso per indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse nell'ambito della procedura in oggetto.

Entro le ore 10:00 del 08 marzo 2024, termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute, attraverso la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., numero 170 candidature. A seguito di sorteggio, avvenuto in data 11 marzo 2024, codesta ditta è INVITATA a presentare la migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto dei lavori di cui all'oggetto.

Con determina a contrarre n. 526 del 7 febbraio 2024 del Dirigente Direzione Strade Giardini Arredo Urbano questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2024 delle strade comunali non delegate di competenza della Direzione Strade.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel o Piattaforma) accessibile dal seguente [link](#) e conformemente alle prescrizioni dell'articolo 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Normativa applicabile: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ripubblicato in G.U. 13 aprile 2023, n. 87 – S.O. (in seguito: Codice).

Alla presente procedura si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del **criterio del minor prezzo**.

La durata del procedimento di affidamento è prevista pari a 3 mesi decorrenti dall'invio del presente invito ad offrire salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Verona - NUTS ITH31.

CIG B07F40F712

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 526 del 7 febbraio 2024 ed è stato validato, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del Codice con verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto in data 5 febbraio 2024.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Geom. Nicola Guerra.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)), che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre in qualsiasi orario dalla data di ricezione della presente lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato e festivi.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento

“Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” ([link](#)), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito con modelli dichiarativi allegati (compreso il DGUE in formato .xml);
- b) documentazione tecnica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, e sulla Piattaforma Sintel nell'apposita sezione "Documentazione di gara".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sintel "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la sezione della Piattaforma Sintel "Comunicazioni procedura".

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti solo a mezzo PEC.

Non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimenti.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, comprese quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice (relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale eletto dall'operatore economico presso la Piattaforma Sintel. Per gli operatori economici transfrontalieri le comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis (INI-PEC), 6-ter (IPA), 6-quater (INAD) del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di lavori di interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2024 delle strade comunali non delegate di competenza della Direzione Strade. CPV 45233141-9 – "Lavori di manutenzione stradale" come dettagliatamente descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto il progetto rappresenta un unico corpo per tipologia di lavorazione omogenea.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

I lavori sono **a misura** e gli importi delle singole lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono i seguenti:

<i>Lavorazione</i>	<i>Cat.</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo max modifiche</i>	<i>Valore complessivo stimato</i>	<i>Classifica</i>	<i>Prevalente</i>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie....	OG3	€ 382.500,00	€ 11.796,00	€ 394.296,00	I I	Prevalente
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	€ 11.420,00	€ 2.284,00	€ 13.704,00	I o Art. 28 Allegato II.12	Scorporabile
TOTALE		€ 393.920,00	€ 14.080,00	€ 408.000,00		

Si precisa che:

a) nei lavori relativi alla categoria **OG3** rientrano attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; - trasporto di terra e materiali inerti; - trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - noli a caldo; - autotrasporti per conto terzi) per svolgere le quali è obbligatoria l'iscrizione in apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. **White List**). Il concorrente è tenuto a possedere, all'atto della partecipazione alla gara, l'iscrizione nella white list tenuta presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, **pena l'esclusione dalla gara**;

b) i lavori della categoria **OS10**, di importo inferiore a Euro 150.000,00 e comunque con un'incidenza percentuale inferiore al 10% sulla percentuale totale delle lavorazioni, non sono a qualificazione obbligatoria e vengono indicati ai soli fini del subappalto.

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 340.000,00** (al netto di IVA) suddiviso in:

- € 330.000,00 importo a base di gara;
- € 10.000,00 oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, la stazione appaltante ha stimato in € 83.013,90 secondo il **contratto nazionale e territoriale di lavoro in vigore per i lavoratori addetti al settore EDILIZIA, Categoria "F011 – EDILI: Industrie"**.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, gli OOEE che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione verrà verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, sia per la parte economica che normativa.

3.1 Durata

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **365 giorni** naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

3.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, qualora nel corso della esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT (comma 3, lett. a).

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione appaltante, così come indicato nell'art. 5-bis del CSA, si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di procedere alla modifica del contratto con l'appaltatore per la realizzazione di ulteriori tratti stradali, originariamente previsti e indicati negli elaborati progettuali, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche, estendendo l'oggetto del contratto medesimo per un importo massimo pari al 20% del contratto originario da assoggettare al medesimo ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.

Al fine della qualificazione richiesta per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante tiene conto delle modifiche contrattuali che si riserva di operare. Queste

ultime, sommate all'importo dell'appalto, determinano un **valore complessivo stimato di € 408.000,00.**

Importo complessivo dell'appalto	€ 340.000,00
Importo per modifiche ex art. 120, comma 1 lett. a)	€ 68.000,00
Valore globale stimato	€ 408.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi

contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' vietato l'utilizzo dello strumento del raggruppamento temporaneo di imprese per finalità anticoncorrenziali, pena l'esclusione dalla gara. Eventuali casi dubbi circa le effettive finalità di raggruppamenti di imprese considerati "sovrrabbondanti" potranno

sempre costituire oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o all'ANAC.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le

circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (c.d. pantouflage).

La mancata accettazione (v. **Modello 1**) ai principi e doveri indicati nel Patto di integrità ([link](#)) e nel Protocollo di legalità ([link](#)) e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione della gara.

Si richiede all'aggiudicatario, inoltre, di uniformarsi nello svolgimento delle attività oggetto del contratto ai principi e doveri indicati nel codice di comportamento ([link](#)) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12 ([link](#)), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ([link](#)).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non

siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

In caso di Società Cooperativa è necessaria l'iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta l'**iscrizione o l'aver presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi (cd. *white list*)** istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. In ottemperanza al Comunicato del Presidente Anac del 17 gennaio 2023 la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), di cui all'art. 100 del Codice e all'allegato II.12, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al punto 3 della presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione l'operatore economico deve possedere l'attestazione SOA nella categoria **OG3** in classifica **II**.

Sul proprio "Documento di gara unico europeo - DGUE" ciascun operatore dichiara il

possesso del requisito di qualificazione e fornisce i seguenti dati identificativi:

- identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
- data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.1 Ultravigenza della attestazione di qualificazione

Nell'ipotesi in cui l'OE abbia l'attestazione di qualificazione SOA con validità quinquennale scaduta (in pendenza della procedura di rinnovo) dovrà **allegare copia del contratto di rinnovo dell'attestazione** stipulato con la medesima SOA o altra autorizzata "almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

Soltanto a seguito di stipula di un nuovo contratto nella osservanza del menzionato termine (90gg prima della scadenza), prescritto dall'art. 16, comma 5, Allegato II.12, è riconosciuta all'impresa concorrente l'ultravigenza dell'attestazione di qualificazione SOA scaduta con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare. Di contro, il mancato rispetto del detto termine (90gg) determina in capo all'OE la sopravvenuta perdita del possesso della attestazione di qualificazione e, per l'effetto, l'esclusione dalla gara per difetto del requisito di partecipazione di cui al presente punto.

Il principio dell' ultravigenza vale anche per il concorrente in possesso di attestazione di qualificazione SOA con validità triennale scaduta (in pendenza della procedura di verifica triennale). Pertanto, in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara solo se ha stipulato apposito contratto di verifica di mantenimento dei requisiti con la medesima SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione "in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine" (art. 17, comma 1, Allegato II.12).

Copia del detto contratto stipulato deve essere allegato.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (articolo 68, comma 11, del Codice).

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con l'impegno di realizzarle (articolo 68, comma 2, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si applica l'art. 68 del Codice, in quanto compatibile, in caso di partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA (articolo 68, comma 20, del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisito di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta

Il concorrente che intende utilizzare l'istituto in esame deve dichiararlo sul DGUE e allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autentica, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti) nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel contratto di avvalimento (concluso in forma scritta, a pena di nullità) le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del

concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

La mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria è causa di nullità del contratto di avvalimento. Tale carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Se il contratto di avvalimento sia stipulato per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'operatore economico allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'Anac e l'impresa ausiliaria è tenuta alla dichiarazione di cui al comma 4, lett. a) e c), dell'art. 104 del Codice ed a trasmettere la propria attestazione di qualificazione (comma 5 ult. Cit.).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura delle imprese che hanno depositato domanda per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, tra il momento del deposito della menzionata domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo nazionale dei gestori ambientali (comma 10).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 della presente lettera di invito e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (**Modello 3**).

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché

le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell'art. 104, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi del comma 5, ult. cit., nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c), del Codice, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE o con dichiarazione allegata) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 119, comma 1 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, si precisa che lavorazioni della categoria OG3 possono essere subappaltate nel limite del 75% della categoria stessa, come previsto all'art. 42 del CSA.

Le lavorazioni della categoria OS10 possono essere subappaltate al 100%.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (comma 6).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del Titolo IV della Parte V.

Salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi previsti sub a) b) c).

Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni nelle categorie OG3 e OS10 possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto **(vietato il subappalto cd a cascata)**.

Per tutto quanto non qui previsto, si rimanda agli articoli di cui al Capo 9 del CSA anche per le condizioni dei pagamenti.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 e 106 del Codice non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo organizzato dal Comune sui luoghi ove saranno svolti i lavori, fermo restando la presa conoscenza delle condizioni, dettagliate nel CSA.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono obbligati al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** (v. delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 reperibile al seguente [link](#)) e dovranno allegarne la ricevuta ai documenti di gara.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **9:00 del 3 aprile 2024** a pena di irricevibilità. La piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file (nel formato e nella dimensione massima accettati dalla piattaforma Sintel, v. documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" [link](#)) utilizzando un formato di compressione quale,

a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” o equivalenti, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (ciascun operatore che ne fa o ne farà parte deve produrre, sottoscritti digitalmente, un proprio DGUE ed i propri MODELLI allegati);
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di gara deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la documentazione di gara è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La documentazione di gara e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti

l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la

scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione di gara e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione di gara, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della documentazione di gara, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nel primo step del percorso guidato “Invia offerta” della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) dichiarazioni integrative MODELLO n. 1;
- 3) ricevuta del versamento contributo Anac;
- 4) (eventuale) SOA;
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 6) (eventuale) documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 15.7 – MODELLI nn. 2 e 3;
- 7) (eventuale) procura;
- 8) (eventuale) dichiarazioni degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs.12 gennaio 2019 , n. 14.

14.1 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo denominato “DGUE” il “Documento di gara unico europeo”.

Nello specifico dovrà:

- generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **DGUE Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

Chi è a compilare il DGUE? → Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire? → Importare un DGUE;

- caricare il file xml **DGUE Response** in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Attenzione

Si chiede di caricare il formato .xml NON FIRMATO DIGITALMENTE.

Qualora taluni campi compilabili in cui vengono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “*vedi allegato n. ____*”.

N.B.: Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali disponibili sulla Piattaforma.

Si invita, altresì, l'Operatore Economico a consultare il [comunicato del MIT del 30.06.2023](#) relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016](#).

Con il documento di gara unico europeo, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice¹;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice.

¹ La dichiarazione relativa all'assenza delle condizioni di esclusione riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Qualora il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente non sia in grado o non intenda rendere tramite il DGUE le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 94, comma 1, del Codice anche nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, le stesse dovranno essere rese direttamente dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

Si precisa che nella **SEZIONE A per attestare il possesso della SOA è necessario spuntare SI ove viene richiesta l'iscrizione in un elenco ufficiale**.

L'operatore economico dovrà indicare l'attestazione di qualificazione rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA) di cui all'art. 84 del Codice di cui fornisce i seguenti dati:

- società di attestazione emittente, data di rilascio attestazione in corso, scadenza validità triennale, effettuazione verifica triennale, scadenza intermedia (per consorzi stabili), scadenza validità quinquennale di qualificazione e relativa scadenza;
- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo.

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Come già ricordato al precedente punto n. 12, il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
- in caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione dall'impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun operatore economico che ne farà parte deve presentare il proprio DGUE ed i propri MODELLI allegati sottoscritti digitalmente.

14.2 Dichiarazioni sostitutive integrative

Il concorrente compila e sottoscrive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nel **MODELLO 1**, **MODELLO 2** (per RTI/Consorzi ordinari non ancora costituiti) e **MODELLO 3** (per l'ausiliaria in caso di avvalimento).

Il concorrente, nel MODELLO 1, indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice

fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, le posizioni Inps-Inail-Cassa Edile-Agenzia delle Entrate, il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020, la dimensione aziendale e la posizione in ordine alla ottemperanza o meno degli obblighi di cui alla L. 68/99.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, CCNL applicato) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella dichiarazione integrativa MODELLO 1 il concorrente dichiara altresì:

- di essere/non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione e le condizioni di esecuzione della presente lettera di invito.

Dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità ([link](#)) ed il Patto di integrità ([link](#));

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo e il cronoprogramma dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di aver preso piena conoscenza della lettera di invito, del progetto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte.

Per caricare la documentazione sulla Piattaforma dovranno creare un'unica cartella compressa in formato .zip (o sistema di archiviazione equivalente).

14.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, con separato documento da allegare alla propria documentazione amministrativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Versamento del contributo ANAC

Il concorrente dovrà allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 11 della presente lettera di invito. La mancata prova di detto pagamento a seguito di soccorso istruttorio sarà causa di esclusione.

14.5 (eventuale) Attestazione SOA

L'operatore economico può inserire nel campo "Ulteriore documentazione" copia della propria attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (o dimostrazione del rinnovo in caso di scadenza).

14.6 (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente deve compilare l'apposita Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" di cui alla Parte II del "Documento unico di gara europeo DGUE" indicando:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Inoltre, per ciascuna impresa ausiliaria dovrà allegare:

- 1) la dichiarazione di avvalimento, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento (**MODELLO 3**);
- 2) il contratto di avvalimento, che dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente a pena di nullità:
 - i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane prestati in modo determinato e specifico;
 - la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto);
- 3) il DGUE reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

14.7 (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (MODELLO 2) resa da ciascun concorrente, attestante:

- a) le parti ovvero la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (comma 1) ;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti ovvero la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti ovvero la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.8 (eventuale) Procura

Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore l'operatore economico dovrà allegare nel campo "Ulteriore documentazione" originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 - BUSTA "BUSTA TECNICA"

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve

inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 - BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico che adotta un **CCNL diverso** da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel, pena l'esclusione dalla gara, un'offerta economica così composta:

- a) campo **"Offerta economica"**: l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il ribasso della propria offerta, espresso come percentuale; il ***ribasso percentuale offerto verrà applicato al valore dell'appalto soggetto a ribasso*** al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza";
- b) campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** inserire il valore individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008;
- c) campo **"di cui costi del personale"** indicare la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) campo **"Costi della sicurezza derivanti da interferenza"**, l'importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso ed il valore degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno **escluse** le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione ovvero le offerte espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La mancata indicazione dei "costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" e/o dei "costi del personale" è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi per la manodopera e quelli per la sicurezza, indicati al punto 3 della presente lettera di invito, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore

economico di dimostrare (presentando i **giustificativi dell'offerta economica** insieme all'offerta stessa) che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Tali giustificazioni potranno essere richieste dalla stazione appaltante in occasione della verifica di anomalia, fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice l'operatore, **a pena di esclusione**, indica nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" ([link](#)).

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara, procedendo altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, all'esclusione automatica delle offerte sopra soglia di anomalia, il cui calcolo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 54, comma 2, e dell'allegato II.2, è stato individuato con l'utilizzo del METODO A, comma 2.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara.

In caso di offerte uguali la stazione appaltante richiederà ai due concorrenti di presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 della presente lettera di invito. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Seggio procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio sempre secondo le modalità previste al predetto punto 2.3.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta della gara è fissata per le **ore 10:00 del giorno 3 aprile 2024** in modalità virtuale (videoconferenza) tra i componenti del Seggio amministrativo. Anche eventuali successive sedute si terranno nella stessa modalità.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o giorni successivi e le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite Sintel almeno un giorno prima della data fissata.

Le sedute non sono pubbliche. La decisione è stata presa tenendo conto di costante Giurisprudenza secondo la quale il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche.

La piattaforma Sintel garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio Amministrativo accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema) e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate, dando lettura dei ribassi offerti. Gli esiti sono registrati dalla piattaforma Sintel.

All'esito della apertura delle buste economiche, se queste saranno maggiori di 5, verrà attivata l'apposita funzione della piattaforma per il calcolo della soglia di anomalia.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Come prescritto dall'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; a tal fine richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni (entro un termine non superiore a 15gg), se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, il RUP procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace (art. 17, comma 5, del Codice).

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 31 del CSA.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel su detto termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso (comma 7 ult. cit.).

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto,

l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75375

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=87690

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it; PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679)

Dirigente

Ing. Michele Fasoli

Comune di Verona
Centrale Unica Committenza
Piazza Bra', 1 – 37121 Verona
Tel 045 8077288 - 7812
gareappalti@comune.verona.it
gareappalti@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO ZZZZ10